## Rinuncia allâ??indennità sostitutiva del preavviso â?? Obbligo contributivo

## Descrizione

Riportiamo, in sintesi, il contenuto di una interessante pronuncia della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, del 13 maggio 2021, la n. 12932, in materia di indennit sostitutiva del preavviso e obbligo contributivo.

La Sentenza in parola ha stabilito che, nel caso di licenziamento del lavoratore, Ã" nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore allâ??indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennitÃ.

Se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinuncia al diritto allâ??indennitÃ, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sullâ??obbligazione contributiva del datore di lavoro, posto che la rinuncia proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (Inps). Lâ??obbligazione contributiva del datore di lavoro verso lâ??Inps sussiste, infatto ripendentemente dallâ??adempimento degli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore o dalla rin una a relativi diritti da parte di questâ??ultimo.

Lâ??estraneità della transazione al rapporto contributivo, intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, discende dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta.

Quindi, in parole povere, il datore di lavoro sarà chiamato allâ??obbligo contributivo calcolato sullâ??indennità sostitutiva del preavviso ancorché questâ??ultima non sia stata effettivamente erogata al lavoratore licenziato.

Valter Gottardo e Rita Zamai, Consulenti del Lavoro Associati

Servizio Agorà pro collegato a questo articolo: <u>Problematiche sul lavoro â?? Imprese e</u> societÃ

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, iscriviti alla newsletter Agorà pro.

## Categoria

Lavoro e Impresa